

***Causa Preziosi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso n. 67125/01)***

**Domanda di revisione – sentenza resa in epoca successiva alla morte dei ricorrenti – mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione del giudizio da parte degli eredi – revisione integrale ex art. 80 Reg. – per assenza di interesse degli eredi - cancellazione della causa dal ruolo – ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera c) – per insussistenza di motivi per la prosecuzione dell’esame del ricorso.**

La mancata adesione da parte degli eredi dei ricorrenti al procedimento instaurato dal *de cuius* giustifica la revisione integrale della sentenza resa in epoca successiva al decesso dei ricorrenti, nonché la cancellazione dal ruolo dal ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c), ove non sussistano motivi per la prosecuzione dell’esame del ricorso.

**Fatto.** Con sentenza del 5 ottobre 2006 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l’espropriazione indiretta subita dai ricorrenti<sup>1</sup>.

La Corte si era riservata di decidere su un’equa riparazione ai sensi dell’articolo 41 CEDU, invitando al contempo il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto.

Successivamente, il 7 settembre del 2012, il Governo italiano ha chiesto la revisione della suddetta sentenza, poiché i ricorrenti erano deceduti nel 2003 e nel 2004, ancora prima che la Corte rendesse la sua decisione e gli eredi dei ricorrenti non avevano manifestato l’intenzione di portare avanti la procedura davanti alla Corte. Il Governo ha così chiesto la cancellazione del ricorso dal ruolo.

La Corte, in sede di esame della domanda di revisione presentata dal Governo italiano, ha concesso ai rappresentanti dei ricorrenti un termine di tre settimane per presentare eventuali osservazioni. A tale comunicazione non è seguita alcuna risposta.

***Diritto.***

***Sull’art 37 CEDU (cancellazione da ruolo).***

La Corte ha ribadito che spetta agli eredi dei ricorrenti manifestare la volontà di proseguire il giudizio intentato dal *de cuius* e pendente davanti la Corte. Nel caso in esame, il difensore dei ricorrenti non aveva comunicato il decesso dei propri assistiti, né risposto alle comunicazioni inviate dalla Corte.

All’epoca del deposito della pronuncia nel 2006, la Corte non era a conoscenza del decesso dei ricorrenti né dell’intenzione degli eredi di proseguire il giudizio. Pertanto, in considerazione del fatto che la pronuncia è stata resa quando i ricorrenti erano ormai deceduti e che nessuna domanda per la prosecuzione del giudizio è stata presentata dagli eredi, la Corte, conformemente all’articolo 37 primo comma della Convenzione, ha ritenuto che non vi sia più motivo di proseguire l’esame del ricorso. Alla luce di tali considerazioni, in applicazione dell’articolo 80 del Regolamento, la Corte ha disposto la revisione integrale della sentenza del 5 ottobre 2006 e la cancellazione del ricorso dal ruolo.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 37 CEDU - *Cancellazione*

---

<sup>1</sup> Per la sintesi della pronuncia v. *Quaderno* n. 3, p. 138 e ss.

Art. 80 Regolamento della Corte EDU – *Domanda di revisione di una pronuncia*

**PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 37 CEDU – relativamente alla cancellazione del ricorso dal ruolo: Scherer *c.* Svizzera, 25 marzo 1994, J.T. *c.* Ungheria, n. 44608/98, 22 luglio 2003, Thévenon *c.* France (decisione) n. 2476/02, Tomachenko *c.* Ucraina (decisione), n° 4189/05, 22 giugno 2010; SC Placebo Consult SRL *C.* Romania, n. 28589/04, 21 giugno 2011.